



Città di Segrate

MODULISTICA		
P07	MD03	Rev. .. del gg/mm/2016

DIREZIONE TERRITORIO – SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA CO2
CASE DELL'ACQUA DI SEGRATE CENTRO E REDECESIO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SOMMARIO

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

- art. 1 – Oggetto, importo e durata del servizio
- art. 2 – Caratteristiche del servizio
- art. 3 - Garanzia definitiva
- art. 4 – Condizioni generali del contratto
- art. 5 - Subappalto
- art. 6 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia
- art. 7 - Responsabilità
- art. 8 - Personale
 - 8.1 - Inquadramento contrattuale
 - 8.2 - Doveri del personale
 - 8.3 - Adempimenti della Cooperativa aggiudicataria – condotta del servizio
 - 8.4 - Sicurezza
- art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore
- art.10 - Fatturazione e pagamenti
 - 10.1 - Intervento sostitutivo del committente in caso di inadempienza contributiva della Cooperativa aggiudicataria
 - 10.2 - Intervento sostitutivo del committente in caso di inadempienza retributiva della Cooperativa aggiudicataria
- art.11 - Vigilanza e controlli
- art.12 - Penalità
- art.13 - Esecuzione in danno
- art.14 - Certificato di regolare esecuzione del servizio
- art.15 - Risoluzione della Convenzione
- art.16 - Recesso
- art.17 - Foro competente
- art.18 - Rinvio a norme di diritto vigenti
- art.19 - Stipulazione della Convenzione - spese, imposte e tasse
- art.20 - Trattamento di dati personali

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	“Responsabile unico del procedimento” ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell’esecuzione del contratto:	dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell’aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa – Responsabile dell’esecuzione del contratto:	rappresentante dell’aggiudicatario che funge da interlocutore della Stazione Appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di sanificazione e manutenzione delle case dell'acqua ubicate in Segrate Centro - P.zza 9 novembre 1989 e in fraz. Redecesio – Via Cascina Frà di Sesto.

All'interno di ciascun manufatto è installato un impianto di distribuzione ed erogazione di acqua naturale e gassata (refrigerata e non refrigerata).

Il servizio comprende le seguenti voci, meglio specificate all'art.2 del presente capitolato, che costituiscono oggetto contrattuale unico ed indivisibile:

- a) Sanificazione e manutenzione ordinaria degli impianti;
- b) Fornitura di anidride carbonica (CO₂) ad uso alimentare E290 ad uso degli impianti, comprensivo di noleggio e trasporto del serbatoio criogenico;

L'importo complessivo stimato dell'appalto ammonta a:

<i>Prestazioni oggetto dell'appalto</i>	<i>Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
Prestazione principale: Fornitura CO ₂ (a consumo)	€ 8.640,00	58,5
Prestazione secondaria: Attività di sanificazione e manutenzione impianti distribuzione acqua principale (a corpo)	€ 6.120,00	41,5
a. Importo a base d'asta	€ 14.760,00	100
b. Importo dell'eventuale periodo di rinnovo (pari a 12 (dodici) mesi, a discrezione dell'Amministrazione)	€ 14.760,00	
c. Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a 3 (tre) mesi, a discrezione dell'Amministrazione)	€ 3.690,00	
d. Totale senza quinto d'obbligo (= a. + b. + c.)	€ 33.210,00	
e. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto	€ 2.952,00	
f. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 2° contratto (rinnovo)	€ 2.952,00	
g. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo proroga tecnica	€ 738,00	
Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuali rinnovo, proroga tecnica, quinto d'obbligo	€ 39.852,00	

Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il servizio decorre dalla data indicata nella lettera di affidamento e ha una durata pari a 12 (dodici) mesi.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, eventualmente, il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi.



Tali facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno es. 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di rinnovare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, eventualmente, il contratto per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Tali opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno es. 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale aumento del quinto dell'importo contrattuale/rinnovo/proroga tecnica/quinto d'obbligo e corrisponde a € **39.852,00=**IVA esclusa.

Rinnovo e proroga tecnica non si escludono l'un l'altro.

Per la stima dell'importo totale di € 14.760,00= si è tenuto indicativamente conto di quanto di seguito:

- Importo sanificazione e manutenzione n.2 impianti: € 6.120,00= oltre IVA, a corpo
- Importo fornitura e trasporto di anidride carbonica ad uso alimentare: € 8.640,00 (a consumo)

Solo a titolo conoscitivo, per quanto attiene la fornitura di CO₂, si è tenuto conto di un quantitativo annuo presunto, per entrambi gli impianti, di complessivi kg. 4000.

L'offerta economica dovrà indicare un **unico sconto percentuale** da applicarsi sul costo stimato posto a base d'asta.

Le somme verranno liquidate come previsto all'art.10 del presente capitolato.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Descrizione del servizio

Il servizio è costituito dai seguenti interventi di sanificazione e manutenzione ordinaria nonché di fornitura da eseguire periodicamente presso ciascun impianto:

a) Servizio di sanificazione e manutenzione ordinaria

Interventi con cadenza quindicinale:

- Controllo del livello di anidride carbonica nel serbatoio;
- Verifica del regolare funzionamento dell'impianto dal punto di vista empirico, ovvero che attivando i pulsanti elettronici via sia una regolare erogazione di acqua naturale di acqua naturale o gasata con flusso uniforme.

Interventi con cadenza bimestrale:

- Sanificazione dei circuiti dell'acqua naturale e dell'acqua gassata (compresa la fornitura dei prodotti necessari e idonei per la sanificazione);
- Sanificazione dei sistemi di erogazione e di tutte le parti a contatto con l'acqua erogata (compresa la fornitura dei prodotti necessari e idonei per la sanificazione);
- Sostituzione dei filtri (compreso fornitura dei filtri idonei);
- Verifica di funzionamento di tutte le componenti idrauliche, elettroniche, pneumatiche ecc.;



- Controllo del corretto funzionamento dei sistemi di filtrazione dell'acqua, in particolare rilevare:
 - il consumo di acqua in litri;
 - il valore differenziale tra la pressione di alimentazione all'ingresso dei filtri e il valore in uscita, rilevato durante il funzionamento dell'impianto a pieno regime;
 - la sostituzione della cartuccia del filtro dell'acqua;
 - il controllo corretto funzionamento dei motori e delle pompe delle macchine e dei relativi tempi di carica;
 - il controllo delle pressioni di lavoro dei regolatori di pressione dei gas con i valori di riferimento;
 - il controllo del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature complementari all'impianto;
 - il controllo fughe di CO2 dal serbatoio criogenico;
 - il controllo taratura Dosi di erogazione acqua (secondo dosaggio prestabilito)
 - la sostituzione della lampada UV (da effettuarsi ogni 11 mesi)

b) Fornitura CO2

- Fornitura di anidride carbonica ad uso alimentare E290
- Trasporto ricarica CO2 (compreso oneri addizionale merci pericolose)
- Noleggio serbatoio Minibulk per CO2

Tempi di intervento per fornitura e ricarica CO2 : **36 ore dalla data della richiesta.**

Il servizio come sopra specificato è comprensivo di:

- interventi tecnici su chiamata, compresi parti di ricambio (con esclusione di interventi e ricambi necessari per uso errato, incuria o atto vandalico);
- spese, trasferta e materiale di consumo;
- trasporto, addizionale merci pericolose e contributo minimo di sicurezza per la fornitura di CO2

Come requisito di esecuzione viene richiesto:

- Piano di Controllo Igienico Sanitario del metodo HACCP (in applicazione del D.L. 193/2007 e regolamento CE 852/2004)
- Certificato Standard Internazionale ISO 22000

ART. 3 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti, l'Aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93 - commi 2 e 3 - del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 - comma 7 - del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.



Città di Segrate

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'Aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione dei documenti di cui sopra, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 5 – SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni dovrà:

- dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;



- dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

ART. 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

È vietata la cessione, anche parziale, del Contratto da parte dell'Aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 8 – PERSONALE

8.1 - Doveri del personale

L'aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario deve aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

8.2 - Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

8.3 - Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio Responsabile di Commessa, di provata e adeguata capacità.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare.

8.4 - Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).



In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro della stazione appaltante (o dirigente delegato).

La stazione appaltante fornirà all'aggiudicatario il *Piano delle emergenze del Comune di Segrate*: questo dovrà essere trasmesso al personale che eseguirà il servizio.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 9 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione

ART. 10– FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

- 1) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- 2) comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- 3) prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- 4) risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
- 5) fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il **Codice Univoco Ufficio** che è **una informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

L'ammontare del contratto, al netto del ribasso d'asta offerto, verrà corrisposto previa presentazione di regolare fattura con la seguente periodicità:

- Voce a) Sanificazione e Manutenzione Casa dell'acqua: fattura trimestrale



- Voce b) Fornitura E290: fattura mensile a consumo

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

Il pagamento si intende avvenuto alla data di emissione del mandato riscuotibile presso la Tesoreria Comunale. In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stazione appaltante (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Stazione Appaltante (data di invio della medesima all'Aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

10.1 – Intervento sostitutivo della Stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'Aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

10.2 – Intervento sostitutivo della Stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'Aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice. Ai sensi dell'art. 30 - comma - del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Aggiudicatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'Aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario inadempiente.



ART. 11 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 12 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 15 ("*Esecuzione in danno*") e 17 ("*Risoluzione del contratto*"), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- 1) dell'1‰ dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito nell'esecuzione degli interventi per le operazioni di controllo/verifica come previsti alla voce "Interventi con cadenza quindicinale";
- 2) dell'1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito nell'esecuzione degli interventi per le operazioni di sanificazione come previsti alla voce "Interventi con cadenza bimestrale";
- 3) dell'1‰ dell'importo netto contrattuale per l'utilizzo di mezzi/prodotti non conformi alla normativa vigente;
- 4) dell'1‰ dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per le operazioni di fornitura e ricarica di CO₂;

L'importo delle penali dovute per ogni altro inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste (per esempio, nel caso di mancato adempimento di prestazioni e forniture offerte dall'aggiudicatario come migliorie, non predeterminate dalla stazione appaltante) sarà determinato dalla stazione appaltante anteriormente alla stipula del contratto/avvio della prestazione contrattuale.

Qualora le penali applicate a norma del presente Capitolato superino, in un anno solare, il 10% dell'importo contrattuale anno, computato al netto del ribasso d'asta, danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 15 ("*Risoluzione del contratto*").

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

ART. 13 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune..



ART. 14 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, cui si rimanda.

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.
4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 – RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi



o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18– RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 19 – STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 1326 del codice civile e dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 attraverso l'invio telematico, tramite piattaforma Sintel, all'aggiudicatario della lettera di affidamento del servizio.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il pagamento delle imposte inerenti il contratto resta a carico dell'aggiudicatario: in particolare quest'ultimo dovrà far pervenire alla Sezione Sistemi Informatici una o più marche da bollo pari a € 16,00, come specificato nella lettera di affidamento di cui sopra.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

ART. 20 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è Bevilacqua Nivea

Il Responsabile unico del procedimento è Rigamonti Maurizio

Documento sottoscritto con firma digitale